



CONVITTO NAZIONALE DI STATO "T. CAMPANELLA"



Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo

Via Aschenez, 180 - 89125 - Reggio Calabria – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it

E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO ATTIVITÀ SEMICONVITTUALI

a.s. 2023/2024



APPROVATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI/EDUCATORI DI GIORNO
08/09/2023

Sommario

Art-1 Autodisciplina come fondamento della vita semiconvittuale	pag.2
Art.2 Diritti degli alunni semiconvittori.....	pag.2
Art. 3 Doveri degli alunni semiconvittori.....	pag.2
Art. 4 Collaborazione scuola-famiglia	pag.3
Art. 5 Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni.....	pag.3
Art. 6 Attività educative in semiconvitto	pag. 4
Art. 7 Attività pomeridiane.....	pag.4
Art. 8 Uscite anticipate.....	pag.5
Art. 9 Vigilanza	pag.5
Art. 10 Somministrazione di farmaci	pag.8
Art. 11 Divieto di fumare	pag.8
Art. 12 Uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi	pag.8
Art. 13 Infortuni o malori.....	pag.9
Art. 14 Uso degli ascensori	pag.9
Art. 15 Provvedimenti disciplinari	pag.9
Art. 16 Norme Finali.....	pag.10

PREMESSA

Le attività semiconvittuali sono occasione di formazione, crescita e favoriscono la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria.

Il presente Regolamento contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del PTOF.

Art. 1 – Autodisciplina come fondamento della vita semiconvittuale

- ❖ Autodisciplina come fondamento della vita semiconvittuale.
- ❖ Ogni semiconvittore è accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società e nelle scuole precedentemente frequentate e come portatore di un diritto/dovere: il diritto di ricevere dall'Istituzione Educativa un servizio che promuova e favorisca la sua crescita personale culturale e sociale e il dovere di fare proprie queste istanze e di contribuire alla loro realizzazione.
- ❖ Perché l'Istituzione possa assolvere il suo compito, è indispensabile che il semiconvittore si impegni personalmente e che, soprattutto, impari ad autodisciplinarsi rispettando le regole della civile convivenza. A tal fine è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione e alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).

Art. 2 – Diritti degli alunni semiconvittori

- ❖ Ogni semiconvittore ha diritto:
 - a ricevere un'accoglienza e un'assistenza adeguate alla sua età;
 - a vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
 - ad essere informato sulle norme che regolano la vita del semiconvittuto;
 - alla salubrità e sicurezza degli ambienti.

Art. 3 – Doveri degli alunni semiconvittori

- ❖ Ogni semiconvittore è tenuto:
 - a frequentare regolarmente le attività semiconvittuali e ad assolvere gli impegni di studio;
 - ad avere, nei confronti del Dirigente Scolastico, degli educatori, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, cui lui stesso ha diritto;
 - ad avere un comportamento corretto nell'adempimento dei propri doveri e nell'esercizio dei propri diritti;
 - ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza fornite dagli operatori dell'Istituto;
 - ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni ai compagni, agli operatori e al patrimonio dell'Istituto;

- a segnalare immediatamente all'educatore eventuali infortuni o malori che richiedano l'intervento del personale sanitario.

I semiconvittori condividono con gli operatori dell'Istituto la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita all'interno della struttura educativa. Il loro comportamento, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve essere sempre rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

Art. 4 – Collaborazione scuola-famiglia

- ❖ La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo, Una buona relazione tra genitori e educatori ha un solo obiettivo: il benessere del bambino/a, ragazzo/a.
- ❖ La collaborazione si traduce anche nell'impegno della famiglia di controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate.
- ❖ I genitori per ogni eventuale problema riscontrato durante il corso dell'a.s. devono interagire con l'educatore/trice a cui è affidato/a il/la proprio figlio/a.
- ❖ Il Coordinatore del semiconvitto e gli educatori ricevono i genitori previo appuntamento. In casi di particolare gravità, i genitori sono invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori e, successivamente, con il Coordinatore del semiconvitto.

Art. 5 – Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni

- ❖ Tutti gli spazi dell'Istituto (aule, servizi, laboratori, palestra, cortili, ecc.) devono essere tenuti in ordine, in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento è responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia educatori, ed è garanzia della qualità della vita scolastica;
- ❖ Tutti gli spazi dell'Istituto (aule, servizi, laboratori, palestra, cortili, ecc.) dovranno essere utilizzati come "Documento di pianificazione degli spazi e aule" deliberato in collegio, pubblicato sul sito in apposita sezione e partecipato a docenti/educatori/personale ATA/Studenti.
- ❖ I semiconvittori, al termine di ogni attività, devono lasciare le postazioni di lavoro e le strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati all'educatore e al Coordinatore del semiconvitto;
- ❖ Gli alunni sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per negligenza o dolo alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche (banchi, sedie, armadietti, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento nei confronti degli altri alunni o degli operatori scolastici in caso di danni ad essi cagionati;
- ❖ I semiconvittori sono tenuti a vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti, i libri e quant'altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti a danno degli alunni.
- ❖ I semiconvittori sono tenuti, a fine anno scolastico, a lasciare gli armadietti assegnati

completamente vuoti e alla restituzione delle chiavi.

Art. 6 – Attività educative in semiconvitto

Le attività educative hanno inizio, di norma, al termine delle attività didattiche – ore 12:30/12:55/13:10/13:55, in base all'ordine di scuola – e si concludono alle ore 17:00/17:30 e comprendono il pranzo, la ricreazione, lo studio guidato, i laboratori curricolari e le attività educative.

Art. 7 – Attività pomeridiane

Ricreazione

La ricreazione successiva al pranzo si svolge negli spazi assegnati e pianificati; si rimanda alla progettazione prevista nel piano delle attività semiconvittuali.

- Gli educatori organizzano e/o disciplinano le attività degli alunni loro affidati mediante specifiche iniziative tese a realizzare gli obiettivi della programmazione educativa, del PTOF e delle indicazioni del collegio degli educatori, prestando la dovuta attenzione alla tutela e al benessere psico-fisico degli alunni stessi, tenuto conto della non secondaria importanza che tale attività riveste nel loro processo formativo. Le attività educative potranno essere organizzate anche all'esterno del Convitto, sotto stretta vigilanza del personale educativo. Tali attività sono da intendersi come parte integrante del progetto educativo poiché inserite nel Piano delle Attività per ordine di scuola, programmato ad inizio anno e previa autorizzazione dei genitori.
- Per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione dell'educatore.

Studio

Nel pomeriggio gli alunni sono impegnati nello studio guidato, mirato alla esecuzione dei compiti.

- Per favorire la propria concentrazione e quella dei compagni è necessario che si rispetti il silenzio;
- Ci si allontana dall'aula di studio solo con l'autorizzazione dell'educatore;
- È importante che tutti gli alunni imparino ad organizzarsi e a distribuire bene il proprio lavoro durante l'arco della settimana;
- Le uscite dalla classe e gli spostamenti lungo i corridoi, per recarsi in altre aule dovranno avvenire senza arrecare il minimo disturbo a chi sta lavorando.

Lo studio guidato è il momento caratterizzante delle attività educative. Esso è finalizzato alla rielaborazione e all'approfondimento dei contenuti delle varie discipline e alla promozione del processo di crescita culturale e civile degli alunni.

Lo studio guidato si svolge esclusivamente nelle aule e negli altri spazi eventualmente autorizzati e comunque sempre sotto la vigilanza degli educatori a cui sono affidati gli alunni.

Durante l'anno scolastico potranno essere realizzate delle uscite, il cui fine sarà quello di partecipare ad eventi e manifestazioni culturali/ludiche/ricreative organizzate in città, previa informazione ai genitori e autorizzazione.

Gli educatori, tenuto conto della loro programmazione e delle indicazioni dei consigli di classe nonché delle linee generali del collegio del personale educativo, potranno organizzare lo studio guidato per adattarlo alle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni.

Art. 8 – Uscite anticipate.

Le uscite anticipate saranno consentite solo in casi eccezionali, debitamente documentate e potranno essere manifestate e richieste per iscritto al Dirigente Scolastico o a un suo delegato; le stesse saranno autorizzate esclusivamente alla fine di ogni ora, per non ostacolare/disturbare l'attività didattica/educativa.

In caso di uscite anticipate il semiconvittore è tenuto a portare a casa il materiale scolastico (libri, quaderni,...) per completare lo studio. I genitori, in caso di uscita anticipata del semiconvittore, sono tenuti a verificare che il/la proprio/a figlio/a abbia tutto il materiale scolastico necessario al completamento dello studio.

I genitori sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dal Regolamento d'Istituto consultabile sul sito istituzionale.

Art. 9 – Vigilanza

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La responsabilità per il cosiddetto culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente/educatore può liberarsi da tale responsabilità solo se dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo **imprevedibile, repentino e improvviso**. Sul docente/educatore grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente/educatore deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

a) Uscita Alunni

Gli alunni, fino ai 14 anni di età, devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola;

➤ i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno;

➤ i docenti/educatori potranno consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso di autorizzazione del Dirigente Scolastico;

L'uscita anticipata occasionale non autonoma dell'alunno è consentita solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo collaboratore, unicamente in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta recante estremi del documento di identità del delegato e dei deleganti.

L'alunno autorizzato all'uscita anticipata sarà affidato in custodia, dal docente/educatore in servizio, al collaboratore scolastico, il quale provvederà ad accompagnarlo fino all'uscita.

All'uscita da scuola al regolare orario di termine delle lezioni, gli alunni fino ai 14 anni devono essere sempre prelevati da un genitore/tutore al cancello di scuola. I genitori/tutori impossibilitati a prelevare i figli possono:

➤ richiedere l'uscita autonoma dell'alunno

➤ delegare, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni, allegando copia dei propri documenti di riconoscimento e di quelli del delegato.

Nel caso di minori non autorizzati all'uscita autonoma, genitori/tutori o i loro delegati sono tenuti a essere puntuali all'uscita in modo che il ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

Essi sono tenuti a fornire le indicazioni necessarie perché il docente/educatore sia avvertito in tempo utile qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. In caso di ritardo protratto non oltre i 5 minuti, fatto eccezionale e non abituale, il genitore/tutore che non sia presente per accogliere il proprio figlio all'uscita dovrà avvertire telefonicamente la scuola.

➤ In assenza del genitore/tutore all'uscita, di cui non si abbia notizia di eventuale ritardo, il docente/educatore di classe presente al termine delle attività semiconvittuali accompagnerà l'alunno all'uscita principale (Via Aschenez), lo assegnerà al collaboratore per la vigilanza, avvertirà tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori.

➤ Se il genitore non è rintracciabile e/o non si presenta entro il termine dell'orario di servizio dei collaboratori scolastici, dopo aver avvisato la Dirigenza, si devono avvisare i Vigili Urbani o i Carabinieri che rintracceranno i genitori oppure prenderanno in consegna il minore.

➤ È consentita l'uscita anticipata dell'alunno in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta in possesso di documento di identità. Il docente/educatore o il collaboratore scolastico verificherà che il delegato sia inserito tra quelli indicati dai genitori e inseriti in apposito elenco predisposto dalla segreteria.

Gli alunni, fino ai 14 anni di età, devono essere consegnati dagli educatori ai genitori.

b) La vigilanza in classe

è compito esclusivo dell'educatore.

In caso di incidente occorso all'alunno, l'educatore deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili.

L'art. 2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. L'educatore, ad esempio, risponde se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale IRREQUIETEZZA causata dalla momentanea assenza dello stesso educatore, o dalla mancanza di idonee misure preventive. La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente agli educatori in servizio, coadiuvati nell'intervallo, dal collaboratore scolastico preposto al piano.

Durante l'esercizio delle attività didattiche/educative, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è l'educatore assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Agli educatori spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare, gli educatori devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare fare in modo che:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in Dirigenza ogni responsabilità individuale;
- non siano consumati nelle aule (escluso merenda nell'intervallo antimeridiano e pomeridiano) e laboratori panini o bevande;
- non si fumi o si introducano e/o consumino bevande alcoliche all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni, non vengano effettuate riprese audio video.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal responsabile per la sicurezza (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita...).

Nel caso di effettiva necessità, gli educatori possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno

alla volta per il solo uso dei servizi igienici o, comunque, come da regolamento generale.

Gli educatori devono evitare, nei casi di indisciplina, di allontanare dall'aula l'alunno indisciplinato e di farlo sostare in corridoio. In tal modo non viene garantita la vigilanza sul minore. Se necessario, si fa ricorso ad altri provvedimenti disciplinari.

Gli educatori non faranno uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiale...). Per queste necessità gli educatori si rivolgeranno al personale ausiliario.

È, altresì, vietato servirsi degli alunni e del personale ATA per richieste personali.

È fatto divieto agli educatori di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante le proprie ore. In caso di necessità l'educatore ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare di vigilare momentaneamente sugli alunni, per un tempo limitato e strettamente necessario, un altro educatore a disposizione o un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe.

Gli educatori non possono, per nessuna ragione, abbandonare immotivatamente il plesso scolastico durante le ore di servizio.

c) Vigilanza durante l'intervallo

L'intervallo fa parte dell'attività didattica/educativa e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità. (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'educatore possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha, comunque, potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. I collaboratori scolastici coadiuvano gli educatori nella vigilanza durante l'intervallo.

d) Spostamento tra aule/palestra/mensa

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro educatori nei trasferimenti da un'aula all'altra. Tali trasferimenti possono essere effettuati anche con la collaborazione del personale ausiliario, qualora se ne ravvisi la necessità. Spetta agli educatori accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra, alla mensa o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni incorso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

L'istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro... lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. Agli educatori è affidata la vigilanza degli alunni durante la permanenza in mensa, durante l'intervallo successivo fino alla ripresa dell'attività didattica e durante lo studio guidato fino all'uscita.

e) Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione/uscite didattiche

Per le escursioni a piedi, cioè, uscite delle scolaresche, con finalità didattiche ricreative o culturali, per mete o con itinerari idonei e non pericolosi, gli educatori dovranno preventivamente acquisire il consenso degli esercenti la patria potestà familiare sugli alunni, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria e scaricabile dal sito del Convitto.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti/educatori accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti/educatori nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe nel caso che si rendesse necessario aumentare il numero di accompagnatori.

Ai docenti/educatori accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti/educatori accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono a essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta ai docenti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente/educatore può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia. (c.d. culpa in educando).

Per ogni altra indicazione vedasi il Regolamento di Istituto in materia di visite guidate e viaggi di istruzione.

Art. 10 – Somministrazione di farmaci

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica. I genitori degli alunni, che devono prendere dei farmaci durante l'orario scolastico, dovranno fare richiesta scritta, corredata da apposita certificazione medica, al Dirigente Scolastico.

Art. 11 – Divieto di fumare

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è vietato fumare in tutti i locali compresi gli spazi esterni del Convitto.

Appositi cartelli posti all'interno dell'edificio scolastico segnalano il divieto, le norme, le sanzioni applicabili e i soggetti a cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

Per la procedura di accertamento e ogni altra precisazione si rinvia al regolamento interno per l'applicazione della normativa sul divieto del fumo.

Art. 12 - Uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi

L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (notebook, tablet, iPad, iPod, mp3, fotocamera, videocamera, ecc.) è vietato sia durante le attività educative che durante l'intervallo.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare.

Gli studenti che hanno con sé i già menzionati dispositivi devono tenerli spenti e non esposti all'esterno.

Durante le attività semiconvittuali eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente o l'educatore potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

Verranno forniti dalla scuola, qualora lo si ritenga necessario, dispositivi elettronici (Tablet, pc) per attività di studio sotto la supervisione dell'educatore di classe.

L'utilizzo del telefono cellulare fuori dai casi consentiti comporterà il ritiro dello stesso sino al termine delle lezioni.

In caso di rifiuto alla consegna da parte dell'alunno si applicherà la sanzione disciplinare dell'annotazione sul registro di classe.

Art. 13 – Infortuni o malori

In caso di infortunio o malore improvviso, il personale educativo presente presta assistenza avvertendo contemporaneamente le persone della scuola preposte agli interventi di primo soccorso e collaborando con esse. Nel caso nel quale l'infortunio o il malore lo richiedesse, la scuola avverte tempestivamente la famiglia.

Nel caso si valutasse la necessità di un intervento medico urgente, il personale educativo provvederà ad allertare il 118, avvertire la famiglia e un incaricato della scuola accompagnerà in ambulanza l'infortunato.

Art. 14 – Uso degli ascensori

È fatto divieto assoluto agli alunni di servirsi degli ascensori; l'utilizzo è riservato esclusivamente agli studenti infortunati o disabili accompagnati dai docenti/educatori o dai collaboratori scolastici previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 15 – Provvedimenti disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale. Spetta agli educatori, ai docenti e ai collaboratori scolastici curare che i semiconvittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato. In nessun caso può essere sanzionata - né direttamente, né indirettamente - la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità semiconvittuale.

Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento scorretto del semiconvittore all'interno dell'Istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.). Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

a) Provvedimenti per infrazioni non gravi

1- richiamo verbale.

2- intervento finalizzato a una maggiore consapevolezza del rispetto dell'Io, degli altri e degli ambienti (es. discussione in classe dell'atteggiamento tenuto; elaborato scritto sulla tematica relativa all'infrazione; ecc.).

3- richiamo scritto con annotazione sul registro di classe.

Essi sono inflitti in caso di violazione ai doveri comportamentali, in particolare in caso di:

- disturbo continuato durante l'attività semiconvittuale;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, mp3...);
- atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'educatore, dei compagni e degli operatori scolastici;
- mancata puntualità nell'inizio dell'attività di studio.

b) Provvedimenti per infrazioni gravi

In caso di comportamenti recidivi del punto a) e di particolari casi di infrazioni.

1- richiamo scritto con comunicazione al Dirigente Scolastico;

2- richiamo scritto con comunicazione alla famiglia.

Il provvedimento di temporaneo allontanamento dello studente dal semiconvitto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, in presenza di fatti di rilevanza penale o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In caso di atti o comportamenti che violino le norme del Codice penale, il Dirigente Scolastico provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte informandone la famiglia e lo studente interessato, se maggiorenne.

Art. 16 Norme Finali

Essendo venute meno, a decorrere dal 01/09/2022, le misure sanitarie di prevenzione e contenimento del virus COVID19, nel caso in cui si dovesse far fronte a una nuova situazione d'emergenza sanitaria, si rimanda alla normativa vigente per l'a.s. in corso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*